


COMUNE DI PALOMBARO

PROV. CHIETI



REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° ____ del ____

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	- 2 -
Art. 1 - Oggetto e finalità	- 2 -
Art. 2 - Classificazione delle attività sportive.....	- 2 -
Art. 3 - Quadro delle competenze	- 2 -
CAPO II – GESTIONE DEGLI IMPIANTI	- 3 -
Art. 4 – Tipologia di gestione	- 3 -
Art. 5 - Gestione diretta degli impianti sportivi.....	- 4 -
Art. 6 – Affidamento diretto.....	- 4 -
Art. 7 – Tipologie affidamento diretto.....	- 4 -
Art. 8 - Modalità e criteri per l’affidamento	- 5 -
Art. 9 - Modalità di utilizzo.....	- 5 -
Art. 10 - Verbale di consegna.....	- 6 -
Art. 11 - Sospensioni	- 7 -
Art. 12 - Revoca dell’affidamento	- 7 -
Art. 13 - Gestione in affidamento con gara	- 8 -
Art. 14 - Determinazione delle tariffe	- 8 -
Art. 15 - Modalità di pagamento.....	- 9 -
Art. 16 - Polizza assicurativa.....	- 9 -
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	- 9 -
Art. 17 - Norme finali.....	- 9 -
Art. 18 - Entrata in vigore	- 10 -
Allegato A) Tariffe	- 11 -

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle norme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti nel territorio per la valorizzazione delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa igienica e di sicurezza.
4. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali:
 - a) Campo di calcio in località Pagani;
 - b) Campetto polivalente in località Limiti;
 - c) Campetto polivalente in via A.Aquilante;
 - d) Bocciodromo Comunale;
 - e) Palestra scuola elementare.

Art. 2 - Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei cittadini, delle scuole e degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi, sono considerate attività di interesse pubblico:
 - l'attività formativa e sportiva per i ragazzi della scuola dell'obbligo;
 - l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani ;
 - l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da società riconosciute dal C.O.N.I.

Art. 3 - Quadro delle competenze

1. In riferimento al razionale utilizzo ed ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio Comunale:
 - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo e la gestione degli impianti sportivi in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
 - approva gli schemi generali di convenzione degli affidamenti degli impianti sportivi;

- definisce la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- b) la Giunta Comunale:
 - definisce, nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni.
- c) il Responsabile di Servizio:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della pratica agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
 - provvede alla programmazione, istruzione e redazione degli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione;
 - effettua la scelta dell'affidatario della gestione degli impianti, in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - provvede a stipulare le convenzioni con i gestori/affidatari degli impianti sportivi in caso di gestione indiretta;
 - predispone la modulistica per la richiesta di affidamento in uso degli impianti sportivi;
 - rilascia le autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi;
 - esercita ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

CAPO II – GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 – Tipologia di gestione

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.
2. La loro gestione può essere effettuata direttamente, con affidamento diretto e con affidamento con gara con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi.
3. In particolare per:
 - Gestione diretta: si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.
 - Gestione in affidamento diretto: si definiscono impianti in affidamento diretto tutti quegli impianti affidati direttamente ad istituzioni, aziende speciali, anche consortili, associazioni, società o enti sportivi, che non perseguono fini di lucro.
 - Gestione in affidamento con gara: si definiscono impianti a gestione in affidamento con gara tutti gli impianti affidati in gestione a società,

associazioni, individuate mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D. Lgs. 157/95 e dagli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/24.

Art. 5 - Gestione diretta degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi gestiti in forma diretta sono gestiti in economia dal Comune.
2. Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o i gruppi sportivi che intendano svolgere attività, dovranno fare richiesta all'Amministrazione comunale, specificando l'attività svolta, data, orari e ricevuta del versamento della tariffa.
3. Nel caso di gestione diretta, il pagamento delle utenze spetta al Comune.
4. Nel caso di attività continuativa, la Giunta può stabilire una riduzione motivata delle tariffe, o nel caso di attività annuali una tariffa complessiva annuale. Le società dovranno accompagnare alla domanda e alla ricevuta del versamento, un prospetto scritto indicante il calendario delle attività. In questo caso, le tariffe vanno pagate mensilmente in via anticipata o con le altre modalità stabilite dalla delibera di Giunta.

Art. 6 – Affidamento diretto

1. Il Comune, nel rispetto del presente Regolamento, può disporre l'affidamento a terzi in forma gratuita qualora ragioni tecniche e di opportunità sociale lo rendano conveniente.
2. La gestione di impianti sportivi può essere data a terzi (federazioni sportive, enti di promozione sportiva, e associazioni sportive senza fini di lucro, etc.) che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
3. Nel caso di affidamento diretto, il pagamento delle utenze spetta all'affidatario.
4. La buona gestione e conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'affidamento.
5. Negli impianti sportivi sono compresi i beni e le strutture pertinenziali ed accessori, nonché quelli ad essi comunque destinati.

Art. 7 – Tipologie affidamento diretto

1. Gli impianti possono essere affidati per
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive;
 - c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre – etc).
2. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere tenute compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b).

3. Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.
4. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di Giunta Comunale.

Art. 8 - Modalità e criteri per l'affidamento

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - Società e Associazioni Sportive, Enti di promozione sportiva con priorità a quelli aventi sede nel Comune di Palombaro;
 - Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza fini di lucro;
 - Unioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
 - Soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di promozione sportiva.
2. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali è soggetta a tutte le norme che regolano questa materia e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'assegnazione stessa.
3. Gli interessati che intendono gestire gli impianti sportivi sono tenuti a presentare domanda in carta semplice al Comune, indicando le generalità del responsabile dell'attività da svolgere e specificando gli impianti da utilizzare, per quali attività sportive e per quale periodo.
4. Nel caso che più società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione comunale, potrà affidare l'impianto a più società, specificando nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.
5. La durata dell'affidamento ha validità limitatamente al periodo richiesto o alla stagione sportiva per cui viene rilasciato.

Art. 9 - Modalità di utilizzo

1. Chi ottiene la gestione dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti, sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.
2. L'impianto affidato è gestito con persone e mezzi propri del soggetto gestore.
3. I servizi di custodia, pulizia e manutenzione degli impianti sportivi comunali e delle attrezzature sono a carico del gestore.
4. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di

mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

5. La convenzione di affidamento dovrà comunque prevedere:
 - clausole per l'utilizzo gratuito da parte dei ragazzi/e della scuola dell'obbligo;
 - riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
 - manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del gestore;
 - la gestione della pubblicità all'interno dell'impianto;
 - la stipulazione di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
6. E' compito del Responsabile di Servizio, anche con l'ausilio del gestore dell'impianto sportivo, controllare periodicamente lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto.
7. In caso di rinuncia, il gestore ne dà tempestiva comunicazione al Comune. Gli spazi successivamente resi disponibili sono assegnati con le stesse procedure e competenze sulla base delle ulteriori richieste ricevute o rimate in evase.
8. Terzi che volessero utilizzare gli impianti affidati in gestione diretta, per specifiche attività, devono presentare al Comune e al gestore apposita richiesta specificando attività, giorni e orari dell'utilizzo. La richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento della tariffa. Il Responsabile del Servizio autorizza l'utilizzo concordandolo con il gestore.
9. Al gestore è fatto divieto di far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in affidamento senza la prescritta autorizzazione, la violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'affidamento.
10. Tutto ciò che riguarda le assegnazioni, i tariffari, gli orari d'uso, le gare e le manifestazioni deve essere portato a conoscenza degli interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi stessi.
11. Le gare hanno precedenza, di norma, sugli allenamenti. In caso di concomitanza di più gare nello stesso impianto e nello stesso orario, hanno precedenza le Società che svolgono attività Federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse Federazioni sportive.
12. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi, una volta accordati, devono essere rigorosamente rispettati.
13. Il gestore risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
14. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali mancanze lamentate dagli utenti.

Art. 10 - Verbale di consegna

1. Il gestore rimane consegnatario dell'impianto, delle aree, dei beni e delle strutture pertinenziali ed accessorie, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che sono redatti in contraddittorio tra le parti al momento dell'affidamento.

2. Alla scadenza dell'affidamento viene redatto un nuovo verbale e il Responsabile di servizio del Comune deve constatare eventuali carenze o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree e delle strutture, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione delle cose mobili.
3. Dove risulta una trascurata e cattiva conservazione degli impianti, delle aree, degli attrezzi e degli arredi di proprietà del Comune e comunque descritti nel verbale di consegna, il Responsabile di servizio, dopo opportuna diffida, provvede all'esecuzione degli interventi d'ufficio ed in danno del gestore.
4. All'atto della riconsegna, il gestore provvede allo sgombero, dagli impianti e dalle aree, delle cose di sua proprietà ed alla pulizia dei locali chiusi. In caso contrario a suo carico saranno le spese sostenute da parte del Comune.

Art. 11 - Sospensioni

1. La validità dell'affidamento degli impianti sportivi può essere temporaneamente sospesa dal Responsabile del Servizio per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e non sportive di rilievo o per ragioni tecniche e di manutenzione.
2. Nei casi di cui al punto precedente, il Responsabile del Servizio provvede con comunicazione scritta fatta con un anticipo di almeno 10 giorni.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto al gestore da parte del Comune.

Art. 12 - Revoca dell'affidamento

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella Convenzione di affidamento, il Comune ha facoltà di revoca dell'affidamento fermo restando l'obbligo del gestore al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia possibilità di revocare in tutto o in parte gli affidamenti per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.
3. Il Comune ha altresì facoltà di revocare il gestore quando:
 - a) risulti moroso nel pagamento delle utenze e dei consumi;
 - b) abbia trasgredito alle norme del presente Regolamento o della Convenzione di affidamento;
 - c) abbia trasgredito alle disposizioni integrative eventualmente emanate o concordate;
 - d) abbia arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbia provveduto tempestivamente al ripristino o al risarcimento.
4. Per i richiedenti/utilizzatori temporanei e occasionali la revoca può avvenire quando, l'utilizzatore:
 - a) abbia trasgredito alle norme del presente Regolamento o della Convenzione di affidamento;

- b) abbia arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto tempestivamente al ripristino o al risarcimento.
- 5. Gli spazi resisi disponibili a seguito di revoca, dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.
- 6. A seguito di revoca dalla concessione, il gestore non può presentare nuova istanza di assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva.

Art. 13 - Gestione in affidamento con gara

- 1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente per l'aggiudicazione di appalti di pubblici servizi.
- 2. La procedura ad evidenza pubblica avviene a mezzo bando di gara che ne stabilisce i dati caratteristici del servizio da appaltare e le condizioni essenziali d'appalto.
- 3. Il bando di gara e il capitolato d'oneri dovranno comunque prevedere:
 - a) la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e aggiudicatario;
 - b) la durata dell'affidamento, che verrà indicata nel bando, nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
 - c) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - d) pagamento di un canone al Comune da parte dell'aggiudicatario;
 - e) riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
 - f) pagamento da parte dell'aggiudicatario di tutte le utenze e dei consumi;
 - g) manutenzione ordinaria dell'impianto a carico dell'aggiudicatario.
- 4. Negli stessi atti potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari, quali, ad esempio, la facoltà per l'aggiudicatario di organizzare attività senza vincoli tariffari, la gestione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.
- 5. Per le disposizioni non previste si fa riferimento alle previsioni dell'affidamento diretto ove compatibili.

Art. 14 - Determinazione delle tariffe

- 1. Per l'uso degli impianti sportivi Comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento di apposite tariffe, istituite con il presente regolamento ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale con l'approvazione del Bilancio Preventivo.
- 2. Le tariffe possono essere:
 - orarie (per gli allenamenti);
 - a prestazione (svolgimento di gare);
- 3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto utilizzato e alle tipologie di utilizzo.
- 4. L'uso degli impianti sportivi è concesso a titolo gratuito ai ragazzi/e della scuola dell'obbligo dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dal 1° maggio al 30

settembre e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 dal 1° ottobre al 30 aprile. Per gli stessi è concesso gratuitamente l'utilizzo degli impianti dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Art. 15 - Modalità di pagamento

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.
2. Il mancato pagamento delle tariffe è causa di revoca immediata dell'affidamento.
3. Per gli impianti sportivi dati in affidamento con gara, la tariffa per l'uso è pagata al gestore, negli altri casi al Comune.
4. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta dal gestore.
5. Nel caso di impianti gestiti direttamente o affidati direttamente, il pagamento della tariffa da parte di terzi utilizzatori dovrà essere effettuato tramite bollettino di C/C postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune.

Art. 16 - Polizza assicurativa

1. Il gestore è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture, che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque tutte le persone che hanno accesso all'impianto.
2. Detta polizza, da concordare per la struttura e i suoi valori con il Responsabile di Servizio del Comune, sarà riconosciuta idonea ed accettata prima della stipula della convenzione.
3. In caso di affidamento a terzi, l'Amministrazione Comunale non risponderà dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti sportivi.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norme finali

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, il Responsabile di Servizio, sentita la Giunta Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative del presente Regolamento non in contrasto con lo stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.
2. Le convenzioni in essere con le associazioni sportive saranno adeguate ai criteri contenuti nel presente Regolamento all'atto dell'eventuale rinnovo.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Tutte le disposizioni precedenti in contrasto con quelle del presente Regolamento si intendono abrogate.

Allegato A) Tariffe

CAMPO SPORTIVO loc. "PAGANI"

	di giorno	notturno
ad allenamento (circa due ore) per squadra	€ 20,00	€ 50,00
a prestazione per ogni partita di campionato	€ 30,00	€ 50,00

CAMPO POLIVALENTE via A. Aquilante

a persona senza l'uso di spogliatoio e fari	€ 4,00
a persona con l'uso di spogliatoio e fari	€ 6,00

CAMPO POLIVALENTE via Limiti

a persona senza l'uso di spogliatoio e fari	€ 3,00
a persona con l'uso di spogliatoio e fari	€ 5,00